

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **304/1983** (ECLI:IT:COST:1983:304)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **REALE O.**

Camera di Consiglio del **23/02/1983**; Decisione del **29/09/1983**

Deposito del **10/10/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14674**

Atti decisi:

N. 304

## ORDINANZA 29 SETTEMBRE 1983

*Deposito in cancelleria: 10 ottobre 1983.*

*Pubblicazione in a Gazz. Uff." n. 288 del 19 ottobre 1983.*

Pres. ELIA - Rel. REALE

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

(Tariffe telefoniche) promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1976 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento civile vertente tra Reeves Louis ed altri e Soc. SIP, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 1976.

Visti l'atto di costituzione della SIP e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983, il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Sampierdarena ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che stabiliva un nuovo meccanismo per la determinazione delle tariffe telefoniche, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 41, secondo e terzo comma, e 53, primo comma, della Costituzione;

che tale questione è stata sollevata contestualmente all'emanazione del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., senza avere nello stesso tempo provveduto ex art. 702 c.p.c.; e che pertanto il giudizio sottoposto all'esame del giudice a quo doveva considerarsi esaurito.

Considerato che identica questione è già stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 186 del 1976 e manifestamente inammissibile con ordinanza n. 117 del 1982;

che non sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi dal proprio orientamento giurisprudenziale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, secondo e terzo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, sollevata dal pretore di Sampierdarena con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

*Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*